



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**II SEZIONE CIVILE**

Sent 9/2023  
RGF 1/2023  
Oron 829/2023  
Rep 28/2023

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Daniele Carlo Madia

Presidente rel.

dott. Claudia Giovanna Bisignano

Giudice

dott. Maria Carmela D'Angelo

Giudice

ha pronunciato nel procedimento iscritto al n. 25/22 R.P.U. la seguente

**SENTENZA**

Letta l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione controllata presentata, ai sensi dell'art. 80 comma 5 dlgs. n. 14/2019, da Alliata Di Vilafranca Gabriele n.q. di titolare dell'impresa agricola individuale "Le case del principe di Gabriele Alliata di Villafranca", c.f.: LLTGRL55S03G273M, p.iva: 02584030833, con sede in Taormina (ME); contrada Pietraperciata s.n., iscritta al REA della CCIAA di Messina al n. 180049;

osservato che, con separato decreto emesso in pari data, è stata rigettata la richiesta di omologazione del concordato minore, stante il mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per la sua approvazione da parte dei creditori, ai sensi dell'art. 79, comma primo, CCII;

esaminati gli atti della procedura e sentito il giudice delegato;

ritenuta sussistente la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII;

considerato che al ricorso introduttivo è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che pur essendo parametrata alle previsioni di cui all'art. 74 e ss. CCII, risponde ai requisiti indicati dall'art. 269, comma 2, CCII, in quanto contenente la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto che ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, comma 1 lett. c), CCII posto che, da un punto di vista soggettivo, l'istante è un imprenditore agricolo, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa ovvero ad altre procedure liquidatorie e, dal punto di vista oggettivo, si trova in una situazione di crisi e di insolvenza come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. nella relazione;

atteso che, pertanto, la domanda soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 80 comma 5 e 270 e ss. CCII,

**DICHIARA**

l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di Alliata Di Vilafranca Gabriele n.q. di titolare dell'impresa agricola individuale "Le case del principe di Gabriele Alliata di Villafranca", c.f.: LLTGRL55S03G273M, p.iva: 02584030833, con sede in Taormina (ME); contrada Pietra Perciata, iscritta al REA della CCIAA di Messina al n. 180049;

**NOMINA**

Giudice delegato il dott. Daniele Carlo Madia e **liquidatore l'avv. Daniela Nulli**, già commissario giudiziale con le funzioni di O.C.C.;

**ORDINA**



al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, ferma l'applicazione dell'articolo 10, comma 3 CCII;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto ad esecuzione dal liquidatore;

**DISPONE**

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia nonché nel registro delle imprese, a cura del liquidatore;

**ORDINA**

la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;

**ONERA**

il liquidatore nominato del compito di notificare il presente provvedimento al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

**ORDINA**

al liquidatore:

- a) di aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
- b) di completare, entro il termine di novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, l'inventario dei beni del debitore e di redigere un programma in ordine ai tempi e alla modalità della liquidazione;

**DISPONE**

che, ai sensi dell'art. 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per i crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

**DICHIARA**

sospeso, ai sensi dell'art. 268 comma 5 CCII, dal deposito della domanda di liquidazione controllata, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;

**DICHIARA**

sospesa l'esecuzione dei contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, non manifesti la volontà di subentrarvi;

**MANDA**

alla Cancelleria di comunicar il presente procedimento alle parti e al nominato Liquidatore.  
Messina, 26.04.2023

Il Presidente rel.  
dott. Daniele Carlo Madia

*Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Sarah Previti in qualità di M.O.T.*

